



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO di MILANO  
SEZIONE QUARTA CIVILE**

La Corte, composta dai signori magistrati:

Anna Mantovani	Presidente
Alessandro Bondi	Consigliere relatore-estensore
Lucia Trigilio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **29/2019**, avente ad oggetto "revocatoria fallimentare" e promossa in grado d'appello

DA

**CARIZZI S.P.A.** (C.F. 01200180158), con l'avv. INZITARI BRUNO,  
domiciliatario in MILANO;

**APPELLANTE**

CONTRO

**BANCA SOCIETA' PER AZIONI** (C.F. 01200180158), (già Banca Bergamasca spa e Banco Popolare Società Cooperativa), con l'avv. STRONCINO LUIGI, domiciliatario in MILANO;

**APPELLATO**

**Conclusioni**

Per la **CARIZZI S.P.A.**: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, - premessa ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso; - respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione; - in riforma della sentenza n. 6279 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. n. 61829/2015, pubblicata in data 4 giugno 2018 e non notificata e in totale accoglimento delle domande formulate in primo grado, Nel merito: 1. Prima domanda: dichiarare inefficaci, nonché revocare ex art. 67, secondo comma, l. fall., gli atti estintivi dell'esposizione debitoria della fallita attuati con rimesse su conto corrente bancario nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, e, conseguentemente, condannare la BANCA a restituire al Fallimento l'importo di Euro 142.765,62 , ovvero la somma maggiore o minore che risulterà

dovuta in corso di causa, oltre interessi, anche anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. 2. Seconda domanda: dichiarare inefficaci, nonché revocare ex art. 67, secondo comma, l. fall., gli atti estintivi dell'esposizione debitoria della fallita attuati con pagamenti delle rate di mutuo avvenuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, e, conseguentemente, condannare la BANCA a restituire al Fallimento l'importo di Euro 359.763,16, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi, anche anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. 3. In via istruttoria, considerata la rilevanza, ai fini della prova della scientia decoctionis, dei dati emergenti dai bilanci della fallita, come pure dell'urgenza con cui la BANCA convenuta, quanto meno a partire dal gennaio 2013, domandava alla società il rientro dall'esposizione in essere, si deducono i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che, in qualità di responsabile amministrativo di [redacted] s.p.a., Lei intratteneva i rapporti con gli istituti di credito che affidavano le Società del Gruppo, e, in particolare, per ciò che concerne il Credito Bergamasco, quanto meno a partire dal dicembre 2011 Lei ha interloquito con la funzionaria Sig.ra [redacted]; 2) Vero che in data 1.12.2011 Lei inviò alla Sig.ra [redacted] l'atto di scissione e la comunicazione di intervenuta scissione, come risulta dalla mail prodotta sub 17; 3) Vero che, per effetto di tale scissione, [redacted] s.p.a. ha assunto tutti i debiti bancari della scissa [redacted] s.p.a., tra cui il mutuo chirografario n. 1439631 (doc. 16); 4) Vero che, a partire da gennaio 2013, il Credito Bergamasco ha cessato di consentire alla correntista [redacted] s.p.a. la normale operatività di conto corrente, e, in particolare, ha congelato gli affidamenti in essere; 5) Vero che, a partire da gennaio 2013, il Credito Bergamasco ha imposto alla correntista [redacted] s.p.a. il rientro dal finanziamento n. 1439631, e, riscontrando ritardi nei versamenti delle rate di cui al piano di ammortamento, ne sollecitava il pagamento per il tramite della Sig.ra Rios; 6) Vero che, sia prima, sia dopo la scissione, Lei ha sempre inviato a tutti gli istituti di credito, tra cui il Credito Bergamasco, i bilanci delle società del Gruppo, tra cui la [redacted] s.p.a., nonché il bilancio di verifica di tale società al 31.12.2012 (doc. 18). Si indica a feste su tutti i capitoli il Sig. Pietro Fioretti, responsabile amministrativo di [redacted] s.p.a., residente in Via [redacted] 5, 20100 Tremate S. Naviglio (MI). Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e con riserva, in caso di ammissione, di prova contraria. Con vittoria di spese e competenze relativi ad ambo i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA ed oltre a rimborso delle spese generali forfettarie, come per legge".

Per il BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI: "Confermarsi integralmente la sentenza di primo grado ed in ogni caso respingersi le domande tutte proposte dal Curatore del fallimento della [redacted] S.p.A. contro il Banco BPM S.p.A. nel presente giudizio. Col favore delle spese e dei compensi di avvocati".

Fatto e diritto

Questi i prodromi del presente giudizio, quali sintetizzati dal Tribunale di Milano, adito in primo grado:

Il "Fallimento *GRUPPO CREDITO BERLIN SPA* ha convenuto in giudizio Banco *FRANCESCO S.p.A.* e *GRUPPO CREDITO BERLIN S.p.A.* per ottenere pronuncia ai sensi dell'art. 67, 2° comma L.F. nei confronti delle rimesse in conto corrente intervenute nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché dell'importo di euro 359.715,16 incassato in violazione della par condicio creditorum a seguito dell'assunzione del mutuo chirografario n. 1439631 di *GRUPPO CREDITO BERLIN Holding spa* per euro 2.123.273,65. In particolare, la procedura ha dedotto, a sostegno della propria pretesa:

1) che in data 11.7.13 è stato dichiarato il fallimento, ma lo stato di crisi sussisteva sin dal 2009 e il bilancio dell'esercizio chiuso - con patrimonio netto positivo - al 31.12.11 non doveva considerarsi attendibile, in quanto basato sull'artificiosa ed eccessiva valorizzazione delle partecipazioni nelle società collegate;

2) che la società in bonis ha intrattenuto col *Credito Berlin S.p.A.* un rapporto di conto corrente (n. 037272), che fungeva da conto di appoggio per l'addebito delle rate del mutuo (n. 1439631 con residuo debito di euro 4.808.701,64) trasferito da *GRUPPO CREDITO BERLIN S.p.A.* a seguito di scissione societaria;

3) che dall'esame delle movimentazioni bancarie è emersa la sussistenza di 4 rimesse revocabili nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento per un totale di euro 142.765,62, identificate specificamente nella rimessa del 30.1.13 per euro 99.545,63, nella rimessa 18.3.13 per euro 12.470,17, nella rimessa 28.3.13 per euro 27.500,00 e nella rimessa 28.3.13 per euro 3.249,82;

4) che l'importo complessivo revocabile ai sensi dell'art. 70 lf è pari a euro 142.765,62;

5) che sussiste l'elemento oggettivo consistente nella consistente e durevole riduzione dell'esposizione debitoria, in quanto le rimesse medesime hanno riportato il conto corrente in attivo;

6) che sussiste l'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo all'istituto di credito convenuto.

Parte convenuta Banco *FRANCESCO S.p.A.* e *GRUPPO CREDITO BERLIN S.p.A.*, ritualmente costituitasi nel presente giudizio, ha, quindi, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo per il rigetto delle conclusioni della procedura e affermando, in particolare:

1) che il conto corrente nel quale sono confluite le rimesse asseritamente revocabili era attivo;

2) che il mutuo chirografario di cui alla seconda domanda di revoca è stato ripianato con denaro di terzi e comunque nei termini d'uso.

3) che non vi era alcuna scientia decoctionis, atteso che il bilancio esponeva un patrimonio netto positivo".

Con sentenza n. 6279/2018 del 30 maggio/4 giugno 2018 il Tribunale respinse la domanda, per la ritenuta carenza tanto dell'elemento oggettivo, quanto (*ad abundantiam*) di quello soggettivo della proposta azione.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la curatela. S'è costituita anche la BPM. Le parti hanno concluso come in epigrafe.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, dopodiché, decorsi i termini assegnati per il deposito degli scritti conclusionali, è stata decisa all'odierna camera di consiglio.

Il giudice di primo grado giunse all'impugnata decisione, osservando che:

1-- relativamente alla domanda ex art. 67 LF avverso le rimesse in c/c (distinte tra quelle ripristinatorie della provvista - non revocabili - e quelle solutorie, revocabili perché comportanti uno spostamento patrimoniale in favore della banca), solo queste ultime consistevano in versamenti eseguiti su un conto non affidato con saldo passivo, oppure oltre il limite dell'affidamento su un conto affidato e, in ogni caso, sotto la condizione del positivo accertamento della consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria. Dimodoché, applicando tali principi, avvalorati anche, ad esempio, da Cass. 14087/2002, non poteva "accogliersi un indirizzo diverso, quale quello propugnato da parte attrice" e perciò nemmeno poteva farsi luogo a revocatoria, essendo attivo il saldo del c/c per cui è processo;

2— uguale destino spettava alla domanda ex art. 67 LF avverso il ripianamento del mutuo. Il Tribunale infatti, dopo avere dato atto dell'avvenuta produzione in giudizio della movimentazione del c/c (v. docc. 14/16 affore), oltreché del documento di sintesi relativo al ripianamento del mutuo (v. docc. 1439631), aveva rilevato che dall'esame analitico di detti documenti, se risultava priva di pregio l'eccezione formulata da parte convenuta in merito al ripianamento del debito con denaro di terzi, in quanto le causali dei relativi versamenti non citano in alcun modo il rapporto per cui è causa (mutuo n. 1439631), doveva, per contro, accogliersi l'eccezione sollevata dalla BPM ex art. 67 co. 3 lett. a LF, atteso che risultavano sostanzialmente onorate le scadenze fissate per il ripianamento dei debiti (v. anche documenti rassegnati da parte convenuta a corredo della memoria ex art. 283 co. 6 n. 2 cpc).

*Ad abundantiam*, quanto all'elemento soggettivo dell'azione intrapresa, in ogni caso ne difettavano gli elementi costitutivi, "posto che dall'unico bilancio temporalmente significativo e conoscibile da parte convenuta, in quanto

*depositato presso la camera di commercio, non emergeva alcuna situazione di crisi della società in bonis, che aveva chiuso l'esercizio al 31.12.11 con un patrimonio netto positivo per circa euro 5.700.000.00 (v. doc. 5 attore)".*

-1-

Un primo ordine di lagnanze di parte appellante riguarda l'affermato vizio di omessa motivazione e la derivata nullità della sentenza, con riferimento alle rimesse affluite sul conto corrente in parola, in giornate nelle quali lo stesso aveva registrato plurime operazioni di segno opposto.

Si trattava cioè di operazioni infragiornaliere, che imponevano il calcolo del saldo disponibile, tema sul quale il tribunale nulla aveva detto, se non che, *"essendo il saldo del conto corrente per cui è causa attivo, non può farsi luogo a revocatoria"*. In tal modo il primo giudice avrebbe violato, tra l'altro, l'articolo 132.2 n. 4 c.p.c., per aver mancato di illustrare il criterio di calcolo che lo aveva condotto a tale conclusione e di prendere in considerazione l'impianto difensivo del fallimento, il quale aveva negato (ed in questa sede continua a negare) che meritasse di essere ulteriormente seguito l'orientamento giurisprudenziale vigente in materia di individuazione della cronologia dei singoli movimenti, di onere probatorio a carico del curatore e di vigore probatorio dell'estratto di conto corrente approvato, orientamento che artificiosamente ed inaccettabilmente giungeva alla determinazione del saldo disponibile mediante il ricalcolo di tutte le operazioni effettuate antepoendo prima gli accrediti e poi gli addebiti.

Sicché, emergendo una causa di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, non rientrante tra le ipotesi di rimessione del processo al primo giudice previste dall'articolo 354 c.p.c., spetterebbe a questa Corte pronunciarsi sul merito della domanda.

Il motivo è infondato.

Intanto conviene ricordare che la mancata replica o confutazione giudiziale avverso ogni assunto difensivo non è affatto fonte di nullità della sentenza, poiché, come ama ripetere la S.C., *"al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice (...) non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse"* (Cass. 25509/14, ex plurimis).

La curatela sostiene al riguardo che il tribunale, all'opposto, non avrebbe in alcun modo dato conto del proprio percorso decisorio, ma ciò non è vero, in definitiva per le stesse ragioni in fatto esposte proprio nell'atto di gravame. Infatti, corollario di tale principio è l'altro, parimenti costituente *"diritto*



vivente", espresso ad esempio da Cass. 28480/2005, in base al quale *"soddisfa l'obbligo di motivazione la sentenza del giudice di merito - tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione - che, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia riportato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dichiarando di condividerlo e di volersi uniformare, in quanto anche in tal caso e con tali modalità risultano esposte, sia pure concisamente, le ragioni giuridiche della decisione"*. Che è esattamente ciò che s'è verificato in questo processo. Il tribunale infatti richiamò la distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista, non revocabili, e rimesse solutorie, revocabili in quanto produttive di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, mediante versamenti eseguiti su un conto non affidato con saldo passivo, oppure oltre il limite dell'affidamento su un conto affidato e, in ogni caso, *"condizionatamente al positivo accertamento della consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria"*.

Ciò premesso, il primo giudice concluse che, proprio alla luce di tali principi (ed applicando il criterio dell'anteposizione degli accrediti agli addebiti per determinare il saldo disponibile), le rimesse risultavano accreditate su conto corrente con saldo attivo, ragione per la quale non poteva farsi luogo a revocatoria. E tanto affermò, facendo anche in questo caso esplicitamente tesoro dell'insegnamento della SC, dal quale traeva linfa la decisione, in particolare citando Cass. 14087/2002, ove si ribadiva il concetto che la revocabilità delle rimesse ex art. 67 LF postula la scopertura del conto, condizione in questo caso pacificamente insussistente, dimodoché innegabilmente mancavano le basi stesse per *"accogliere un indirizzo diverso, quale quello propugnato da parte attrice"*. In altre parole, come non manca di sottolineare l'istituto di credito appellato, *"se il conto è attivo, la rimessa non riduce il debito del correntista verso la Banca, ma incrementa il denaro depositato in conto, per cui la revocatoria fallimentare non è nemmeno astrattamente concepibile"*, affermazione dalla quale il Fallimento non ha mostrato di dissentire (presumibilmente anche perché gli estratti-conto "scalari" sub doc. 2 BPM stanno ad indicare che il conto non è mai stato passivo, stante l'avvenuta liquidazione di soli interessi attivi).

Tale constatazione, dato il suo valore assorbente, definisce l'infausta sorte del motivo d'appello, potendo la Corte unicamente aggiungere sul punto che la prospettazione della curatela è tutta incentrata, facendo leva su alcuni spunti dottrinali, sulla contestazione e lo sperato abbandono di una giurisprudenza di legittimità ampiamente consolidata in senso contrario alle tesi che animano l'appello (la BPM richiama Cass. 277/2019, 6042/2016, 7158/2012, 14676/2007, 26171/2006, e così via). Ed è appena caso di notare come l'ottemperanza dei

giudici di merito alla funzione nomofilattica delle pronunce della Corte Regolatrice (a certe condizioni anzi doverosa, in assenza di motivato dissenso) non possa certo convertirsi, se non incorrendo nel paradosso, in causa di nullità di una sentenza, ferma restando la possibilità per il giudice dell'impugnazione di modificarne ed integrarne la motivazione (Cass. 14127/11).

-2-

Col secondo mezzo l'appellante contesta l'applicabilità alla presente controversia dell'esenzione di cui all'art. 67.3.a LF ed assume che in ogni caso i pagamenti delle rate di mutuo, diversamente da quanto statuito in sentenza, non sono stati effettuati nei termini d'uso.

Quanto alla prima doglianza, a parere della curatela il pagamento a favore della Banca della rata di mutuo non potrebbe essere equiparato al pagamento di beni e servizi (questo essendo il perimetro di operatività della predetta norma), dato il ruolo finanziario che riveste un istituto di credito, non assimilabile al fornitore di beni e servizi nell'accezione normativa, nella quale il pagamento sarebbe funzionale all'acquisizione di un fattore reale direttamente legato al ciclo produttivo dell'impresa, come del resto sostenuto da una "autorevole dottrina" e da alcuni giudici di merito.

Quanto alla seconda questione, sarebbe errato il capo di sentenza ove si afferma che il pagamento delle rate di mutuo è avvenuto nei termini d'uso, dovendosi invece considerare del tutto anomale le modalità con cui sono intervenuti detti pagamenti, tanto da rivelare una perfetta conoscenza da parte della BPM dello stato di insolvenza in cui versava la società. Veniva infatti sempre seguito lo schema per cui ogni volta che sul conto si creava la disponibilità sufficiente, la Banca procedeva ad addebitarvi le rate del mutuo, cosicché, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, *"l'addebito avveniva non quando il relativo pagamento diveniva esigibile, ma solo dopo che sul conto era affluita la provvista necessaria"*, ciò che avrebbe consentito all'Istituto di incamerare tutta la liquidità affluita sul conto stesso.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Questa Corte ritiene preferibile una lettura restrittiva dell'art. 67.3.a, norma per sua natura e struttura volta a separare dalla generale platea dei pagamenti revocabili alcuni dotati di determinate caratteristiche e quindi costituenti eccezioni rispetto alla regola.

In effetti, come sottolinea il Fallimento, testualmente la disposizione in commento pare destinata ai fornitori di quei "beni e servizi" direttamente strumentali al ciclo produttivo dell'impresa, per limitare l'espansione a catena ai loro danni dell'insolvenza della loro clientela.



A questa stregua non basta il rimando al dato lessicale dei "servizi", siccome astrattamente associabile anche all'aggettivo "finanziari", a sostenere la tesi che questi ultimi sono servizi come gli altri menzionati dalla norma derogatoria ed a giustificare un trattamento privilegiato, in assenza di ulteriori riscontri, senza i quali è agevole incorrere in un'ingiustificata disparità. Significativo è anzi che l'ampliamento dell'esenzione di cui all'art. 67.3. a favore dei pagamenti di canoni di locazione finanziaria sia stata espressamente disposta dall'art. 72 *quater* LF (il che sta ad indicare che il legislatore *ubi voluit, dixit*).

I pagamenti dei ratei dei mutui sono quindi revocabili ex art. 67.2 LF, non rientrando nella disciplina dell'art. 67.3.a stessa l., dimodoché perde d'interesse e deve considerarsi assorbita ogni indagine sull'altro aspetto della stessa disciplina, concernente la loro compatibilità o meno coi "termini d'uso". Solo incidentalmente pertanto è opportuno osservare come l'Operazione poc'anzi descritta, consistente nello slittamento temporale dell'addebito fintantoché non fosse affluita sul conto la provvista necessaria, effettivamente fosse lo specchio fedele sia dell'insolvenza dell'OPERA21 (che era in grado di pagare solo con questa anomala procedura), sia della *scientia decoctionis* dell'istituto di credito che vi dava luogo (peraltro si trattava di dilazioni non sempre limitate a pochi giorni; l'appellante menziona al proposito la rata n. 31 scaduta il 30 aprile 2013, pagata in data 7 giugno 2013 e soltanto nella misura parziale di Euro 19.500,00, non appena la fallita ha incassato la somma di Euro 19.522,48 dal fornitore Travelideo s.r.l. - doc. 14).

Per chiudere sul punto, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla BPM, la quale predica l'irrevocabilità dei predetti pagamenti rateali, affermandone l'estinzione per compensazione con il saldo positivo del conto corrente, nell'irrelevanza del fatto che si tratti di conti chiusi, come sostenuto in primo grado dal fallimento, ma bastando a tal fine che le rispettive poste siano esigibili (Cass. 512/2016).

Senonché, secondo l'orientamento della SC, la compensazione in senso tecnico postula l'esistenza di più rapporti autonomi da compensare e non è perciò configurabile quando le rispettive obbligazioni siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività, poiché in tal modo viene in evidenza un mero accertamento contabile di dare ed avere, estraneo alla disciplina codicistica della compensazione (Cass. 5836/1978, 709/1980, 20101/2005). Difficile poi in questo caso parlare di autonomia, poiché, come non manca di sottolineare parte appellante, nemmeno è possibile individuare due distinti ed autonomi rapporti di conto corrente, con la finale precisazione che il mutuo era regolato sul conto corrente n. 037272 e pertanto doveva "necessariamente ritenersi a questo collegato" (pagina 23 replica conclusionale appellante)



-3-

Col suo terzo motivo di gravame il Fallimento denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c, 2727, 2729, 2697 c.c. e 67.2 LF, nella parte in cui la decisione ha ritenuto insussistente la conoscenza dello stato d'insolvenza della società, nonostante gli elementi di prova forniti dal fallimento, che non potevano sfuggire ad un operatore qualificato come un istituto di credito.

L'appellante intende riferirsi ai bilanci degli esercizi da 2009 a 2011, alla relazione dei revisori al bilancio della C. 2012 GROUP, alle analisi del commissario straordinario sui bilanci della società operativa e *subholding* C. 2012 S.p.A., alla sopravvalutazione delle partecipazioni, all'operazione di scissione parziale, alle notizie di stampa, alle inadempienze fiscali ed all'andamento dei rapporti bancari.

Di contro, il giudice avrebbe ricavato il proprio errato convincimento dal solo bilancio al 31/12/2011, chiuso con un patrimonio netto positivo per circa 5.700.000 euro, trascurando di considerare i dati forniti dalla curatela. La quale anche in questa sede ribadisce che quel risultato dell'esercizio 2011 dipendeva da una sopravvalutazione delle partecipazioni detenute dalla C. 2012 nelle altre società del gruppo (C. 2012 spa ed C. 2012 spa) già in crisi dal 2009.

Anche questo motivo è fondato.

Sul tema questa sezione della Corte s'è da poco pronunciata, con sentenza n. 82/2020 del 13.1.2020, ov'è stata parzialmente accolta la revocatoria proposta dal Fallimento contro altro istituto di credito (la C. 2012 spa). Non rivestono alcun significato preclusivo al riguardo gli elementi distintivi tra quella lite e la presente, diversamente da quanto opinato dall'appellata, poiché ciò che le accomuna, per quel che qui occupa, e che viene nuovamente offerto alla libera valutazione giudiziale, è proprio la deliberazione sul medesimo substrato di fatto che accompagnò la società nell'ultimo periodo della sua esistenza, culminato nella dichiarazione di fallimento, oltreché l'insieme dei principi applicati per la soluzione della controversia.

S'è già accennato il ruolo dell'anomala procedura di pagamento delle rate del mutuo sulla configurazione della *scientia decoctionis*. A questo punto, rammentato che la valutazione indiziaria soffre l'approccio atomistico, richiedendo una visione d'insieme, può aggiungersi qualche breve notazione anche sull'insufficienza della valorizzazione del solo patrimonio netto appostato nel bilancio al 2011, in presenza di tutti gli elementi enunciati dall'appellante, che neutralizzavano la pretesa portata tranquillizzante dell'anzidetto dato contabile.



Davvero poco o nulla v'è da commentare sulle evidenze che tale bilancio era il terzo consecutivo a chiudersi in perdita (di euro 540.912, mentre in quel periodo le società del gruppo sarebbero giunte a perdite a livello consolidato di 5 milioni di euro) e che la società aveva omesso di depositare il bilancio al 31/12/2012.

D'altro canto, il bilancio 2011, oltre a reggersi su una sopravvalutazione delle partecipazioni della società nel gruppo illustrata alla pagina 8 della nota integrativa, nonché nella relazione dei sindaci e dei revisori contabili, certificava, a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio per euro 13.887.129, un attivo circolante di euro 5.342.129: elementi tutti allegati dal fallimento anche nel separato processo promosso nei confronti della I.R.

Le considerazioni espresse in quella sede possono senz'altro trasporsi nella presente motivazione, sicché merita confermarsi, per quanto di ragione, che *"il tribunale, nel valutare la portata indiziaria degli elementi indicativi della scientia decoctionis desumibili dal bilancio di C.F. S.p.A. del 31/12/2011, ha omesso di considerare che il bilancio in parola si chiudeva, pur a fronte dei dati positivi evidenziati dal tribunale, registrando una perdita di euro 540.912,20 e ciò nonostante le poste patrimoniali delle partecipate fossero state iscritte utilizzando il criterio del costo di acquisto anziché il valore del patrimonio netto. (...) Come emergeva nella nota integrativa al bilancio della fallita, le partecipazioni di C.F. S.p.A. nelle società C.F. S.p.A. e in C.F. holding S.p.A. (...) erano state ivi iscritte per l'importo complessivo di euro 29.245.766, a fronte di un patrimonio netto risultante dai bilanci delle partecipate, pari, rispettivamente, ad euro 1.212.522 ed euro 1.212.522 (...).*

Ancora dal bilancio al 31/12/2011 della capogruppo C.F. S.p.A. emergeva che la voce garanzie su fidi bancari riferita alle partecipate era notevolmente aumentata nel corso del 2011, passando da un valore di circa euro 3.700.000, rilevato nel 2010, ad oltre euro 14 milioni, segno di un massiccio ricorso al credito da parte di tutte le società e del rischio che di quel debito fosse chiamata a rispondere, a fronte delle fideiussioni rilasciate, proprio la capogruppo come suggeriva la valutazione complessiva dei dati di bilancio, dei quali emergeva l'andamento fortemente negativo registrato dalle partecipate negli anni 2009 e 2010.

Analogamente il tribunale, come ha sottolineato l'appellante, ha del tutto omesso di rilevare, quale ulteriore indice indiziario della scientia decoctionis, che il bilancio della fallita presentava, alla data del 31/12/2011, un rilevante squilibrio finanziario posto che, a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio per euro 13.887.129, l'attivo circolante ammontava ad euro 5.342.129, segno

evidente che la società non era in grado di far fronte ai propri debiti con le attività correnti, come peraltro ulteriormente suffragato dalla presenza di un debito tributario (Irpef ed Iva) per euro 808.617, evidenziato nella nota integrativa nella quale si ammetteva che il mancato pagamento delle relative poste era dovuto alla carenza di liquidità. (...)

Orbene, la valutazione complessiva di tutti questi elementi, plurimi, univoci e concordanti, impone, a giudizio della Corte, di ritenere -diversamente da quanto opinato dal primo giudice- che Banca S.p.A. fosse al corrente, al momento in cui ebbe a ricevere le rimesse impugnate, dello stato di decozione in cui versava la società, tanto più in ragione della sua veste di operatore qualificato, perciò in grado di valutare ed interpretare criticamente i dati di bilancio, anche delle singole partecipate, e di apprezzare, in concreto, il pericolo di insolvenza che in sé racchiudeva, per come congegnata, la stessa operazione di scissione, poggiate sulla mera aspettativa di redditualità future, in patente contraddizione con il persistente stato di crisi e con l'impossibilità di far fronte persino a debiti tributari non particolarmente onerosi, a fronte del valore delle poste contabili che si sono riassunte, confessato nella nota integrativa al bilancio del 2011, approvato dall'assemblea il 27/7/2012, regolarmente depositato e perciò da ritenersi noto alla creditrice.

A ciò va aggiunta la totale assenza, per il periodo successivo alla pubblicazione del bilancio, di elementi obiettivi che potessero ragionevolmente indurre nella banca il convincimento che la debitrice avesse avviato, in concreto, un percorso di rientro dal grave dissesto in cui per l'innanzi versava".

Tutto ciò costituisce anche nella presente cognizione un coerente compendio indiziario più che sufficiente a convincere della piena consapevolezza dell'appellata -grazie anche alla sua veste istituzionale- circa lo stato d'insolvenza della sua cliente all'epoca delle contestate rimesse.

L'appello dev'essere pertanto parzialmente accolto, con corrispondente riforma dell'appellata sentenza.

Di conseguenza, dichiarati inefficaci e revocati i pagamenti delle rate di mutuo avvenuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, condanna la BANCA CREDITIZIA PER AZIONI a restituire al Fallimento l'importo di Euro 359.763,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ma senza riconoscimento di un maggior danno da ritardo ex art. 1224 c.c., in mancanza di adeguata prova al riguardo (SSUU 6538/10 e Cass. 12850/2008).

Tenuto conto del rigetto della prima domanda del fallimento, equo stima la Corte dichiarare compensate le spese del doppio grado in ragione di un terzo, ponendo i due terzi restanti a carico del **BANCA CREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI**.  
Alla liquidazione si provvede in dispositivo (scaglione 260/520 mila euro – senza compensi per la non svolta attività istruttoria in appello).

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Fallimento **CREDITO ITALIANO SPA** nei confronti del **BANCA CREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI** (già fallito **Banca Credito Italiano spa e Banca Credito Italiano Società Cooperativa**), avverso la sentenza n. 6279/2018 del 30 maggio/4 giugno 2018, emessa dal tribunale di Milano, ed in parziale riforma di tale sentenza, che nel resto conferma, così provvede:

1. dichiarati inefficaci e revocati i pagamenti delle rate di mutuo di cui alla parte motiva della presente sentenza, condanna la **BANCA CREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI** a restituire al Fallimento l'importo di Euro 359.763,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna l'appellante al pagamento, a favore di parte appellata, dei due terzi delle spese del doppio grado, compensate per un terzo e liquidate nell'intero in € 21.387 quanto al primo grado ed euro 13.560 quanto al presente grado per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Milano, 4 novembre 2020

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
ALESSANDRO BONDÌ

IL PRESIDENTE  
ANNA MANTOVANI